



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Dipartimento per l'Energia
Direzione Generale Fonti energetiche e Titoli Abilitativi

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55 e s.m.i., e, in particolare, l'art. 1, in base al quale gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, i sistemi di accumulo elettrochimico da realizzare in aree non industriali in configurazione "stand alone", o da realizzare all'interno di centrali superiori ai 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

VISTO il Decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003, n. 83, e s.m.i., recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;

VISTA la Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i., concernente il riordino del settore energetico e la delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTI il Decreto Interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivi Decreti del 9 novembre 2016 e del 30 dicembre 2022, e la Circolare ministeriale del 4 maggio 2007, concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del Ministero dello Sviluppo economico, oggi Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (ex art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.);

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale;

VISTA la Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., che ha modificato ed integrato il Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i., introducendo l'acquisizione dell'intesa regionale su proposta ministeriale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;



VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

VISTO il Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i. recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia, ed in particolare:

- l'art. 1 quater, comma 1, secondo il quale l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, ovvero del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, concernente la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, decade ove il titolare dell'autorizzazione, entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale, non comunichi di avere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'iniziativa;
- l'art. 1 quater, comma 2, in cui è stabilito che il termine di cui al comma 1 si intende al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare;

VISTO il Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, che, modificando le attribuzioni degli attuali Dicasteri di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., ha istituito il Ministero della Transizione Ecologica trasferendo a quest'ultimo le funzioni in materia di energia di competenza del Ministero dello Sviluppo economico;

VISTO altresì il Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della Transizione Ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

VISTO il Decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" convertito con modifiche dalla legge n. 41 del 21 aprile 2023;

VISTA la nota acquisita al prot. MASE n. 0134693 del 21.08.2023 con cui la Società Gamma Gemini S.r.l., ai sensi del DL 7/2002 e s.m.i., ha presentato istanza di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto di accumulo di energia elettrica della potenza di 90 MW denominato "Storage Gemini Latiano 04" e delle relative opere connesse da ubicarsi nel territorio del Comune di Latiano (BR) e ha allegato le quietanze di pagamento, ai fini del versamento del contributo di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i. e del Decreto Interministeriale 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, nonché della Circolare ministeriale del 4 maggio 2007;



DATO ATTO che con la sopracitata nota il proponente ha trasmesso il cronoprogramma delle attività, secondo il quale i lavori di realizzazione avranno una durata di circa 22 mesi;

PRESO ATTO che, secondo il progetto presentato con l'istanza del 21 agosto 2023, il sistema di accumulo di energia elettrica della potenza di 90 MW sarà realizzato in area agricola del Comune di Latiano (BR) e comprende la realizzazione di:

- impianto di accumulo costituito da:
 - 128 unità di accumulo e n.25 gruppi di conversione che convertono l'energia ceduta dai sistemi di accumulo in corrente continua (DC) in corrente alternata (AC) e n.13 trasformatori elevatori BT/MT;
 - rete di media tensione di distribuzione interna all'impianto di accumulo alla tensione di 36 kV;
 - cabina di parallelo interna all'impianto di accumulo dove viene eseguito il parallelo di tutte le linee in arrivo dai trasformatori elevatori;
- opere connesse, che consistono di:
 - elettrodotto di collegamento tra l'impianto di accumulo e la nuova Stazione Elettrica (impianto di utenza);
 - Stazione Elettrica SE Latiano 380/150/36kV (impianto di rete).

PRESO ATTO pertanto che, secondo il progetto presentato in autorizzazione, il sistema BESS sarà connesso alla rete di trasmissione nazionale tramite la nuova Stazione Elettrica (SE di Latiano) di trasformazione 380/150/36kV ubicata nel Comune di Latiano in Provincia di Brindisi, anch'essa facente parte del progetto, e i relativi raccordi a 380 kV alla linea elettrica denominata "Brindisi/Taranto Nord 2", come da benessere tecnico di Terna, codice pratica n. 202200580, acquisito al prot. MASE n. 0100687 del 31.05.2024;

DATO ATTO che con decreto 55/14/2024 del 25.09.2024 la medesima Società Gamma Gemini s.r.l. è stata autorizzata alla realizzazione di un impianto di accumulo di energia elettrica denominato "Storage Gemini Latiano 01" comprensivo anche della succitata sottostazione Stazione Elettrica (SE di Latiano) di trasformazione 380/150/36kV e che pertanto la parte del progetto afferente alla sottostazione medesima viene stralciata dal presente provvedimento;

CONSIDERATO che per il progetto non sono state attivate procedure di valutazione ambientale poiché, sulla base delle modifiche al Decreto-legge n. 7/2002, introdotte dall'articolo 31, comma 1, lettera a) del D.L. 77/2021 del 31 maggio 2021, la tipologia di realizzazione prevista non rientra tra le opere di cui all'allegato II e II bis del D.Lgs. 152/06 e pertanto non deve essere sottoposta alle procedure di VIA né di Verifica di assoggettabilità a VIA;



VISTA la nota prot. MASE n. 0197363 del 01.12.2023, con cui la ex Divisione IV “Infrastrutture energetiche” di questo Dicastero, a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l’ammissibilità dell’istanza:

- ha avviato il relativo procedimento per l’autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 7 della Legge 7 agosto n. 1990, n. 241 e s.m.i. e del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., per la realizzazione di un impianto di accumulo della potenza di 90 MW denominato “Storage Gemini Latiano 04” – nel Comune di Latiano (BR) e delle relative opere connesse;
- ha indetto la conferenza di servizi in modalità decisoria, ai sensi dell’articolo 14-*bis* della legge n. 241/90 e s.m.i.;

CONSIDERATO in particolare che, durante la Conferenza di Servizi, con nota prot. n. 21/12/2023 – 0075914, acquisita al prot. MASE n. 0213144 del 28.12.2023, la Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Sezione Coordinamento Servizi Territoriali – Servizio Territoriale Brindisi, ha rilevato che *“...dal contenuto della “Relazione Pedoagronomica” a firma del Dott. Agr. Luciano Brocca è emerso che “le aree d’intervento insistono su superfici coltivate esclusivamente a mandorlo”. Tale dichiarazione dimostra che le aree agricole oggetto dell’intervento progettuale rientrano tra quelle sottoposte alla specifica protezione del Regolamento n. 24/2010 in quanto aree agricole vocate e destinate alle produzioni di qualità e pertanto non idonee all’installazione di impianti di tal genere. Ciò è dimostrato dalla presenza del mandorleto e quindi di superfici interessate da coltivazioni arboree tipiche e identitarie del territorio.”*;

VISTA la nota pec acquisita al prot. MASE n. 0031734 del 20.02.2024, con cui il proponente ha trasmesso alla Regione Puglia apposita Relazione Asseverata redatta dal Dott. Agr. Stefano Convertini e dichiarazione sottoscritta dal conduttore dei terreni, *“che attesta che sull’area della SE, delle nuove SU e degli impianti di produzione e accumulo, non si prevede l’espianto di coltivazioni agricole di qualità o biologiche.”*;

CONSIDERATO altresì che, durante la Conferenza di Servizi, con nota acquisita al prot. MASE n. 0096476 del 27.05.2024, la Regione Puglia, Dipartimento Ecologia, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, ha comunicato di non poter esprimere parere favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PPTR in quanto l’opera complessivamente è in contrasto con gli obiettivi di qualità predisposti dalle specifiche normative d’uso di cui agli Elaborati “Campagna Brindisina”;

VISTA la nota acquisita al prot. MASE n. 0104743 del 06.06.2024, con cui il proponente ha contro-dedotto al sopra citato parere della Regione Puglia, chiarendo che la normativa applicabile al caso di specie non è equiparabile a quella relativa ad impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e ribadendo che *“i terreni agricoli [...] su cui ricadono gli impianti di accumulo in progetto, non sono interessati da nessun “bene paesaggistico” (ex art. 136 ed aree*



tutelate per legge ex art. 142) nè “ulteriore contesto” (ai sensi dell’art. 143 comma 1 lett. e) del Codice)” ma che “la strada SP 46 Latiano - San Vito dei Normanni come “Strade a valenza paesaggistica” (art 143, comma 1, lett. e, del Codice), facente parte degli ulteriori contesti di cui alle componenti dei valori percettivi, [...] è interessata dall’intervento esclusivamente per l’attraversamento del cavidotto interrato a 36 KV” e che pertanto “risulta erroneo definire, l’intervento come opera di rilevante trasformazione territoriale”;

VISTA la nota prot. MASE n. 0107840 dell’11.06.2024, con cui questa Amministrazione ha sollecitato le amministrazioni coinvolte al rilascio del parere di competenza entro il giorno 22.06.2024, e ha comunicato che il decorso infruttuoso di tale termine avrebbe comportato l’acquisizione delle suddette determinazioni in regime di “silenzio-assenso” e la conclusione del Procedimento, ai sensi della legge 241/90 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, a seguito della citata comunicazione dell’11 giugno 2024, con nota acquisita al prot. MASE n. 0112902 del 19.06.2024 la Provincia di Brindisi, Area 4 – Ambiente e Mobilità, Settore Ambiente, in seguito ad un’articolata interlocuzione con la Società proponente, ha trasmesso il proprio parere negativo alla realizzazione dell’impianto sostenendo che:

“in caso di incidenti (scariche atmosferiche, incendi, allagamenti ecc) i sistemi di accumulo che si intendono installare possono rilasciare sostanze pericolose nell’ambiente e, pertanto, sussistendo il rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di altre sostanze che possano pregiudicare il conseguimento e/o mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi recettori, anche per l’area di accumulo il proponente dovrà provvedere alla raccolta e trattamento delle acque meteoriche, secondo quanto disposto dall’art. 8 del Regolamento della Regione Puglia n. 26/2013”;

VISTA la nota acquisita al prot. MASE n. 0105233 del 06.06.2024, da considerare quale controdeduzione alla sopra citata nota della Provincia di Brindisi, con cui il proponente, riferendosi anche ad ulteriori propri procedimenti affini in corso ed insistenti nelle medesime aree, ed in riscontro alle medesime criticità sollevate dalla Provincia, ha chiarito che:

- il Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26 “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia*”, regola le operazioni di convogliamento, separazione, raccolta, trattamento e scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio soggette alle disposizioni di cui al Capo II qualora provengano da superfici in cui vi sia il rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di altre sostanze che possano pregiudicare il conseguimento e/o mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi recettori, non trattando, dunque, i casi in cui tali attività possano essere oggetto di incidente;
- le attività oggetto di Autorizzazione Unica non rientrano tra i settori produttivi elencati al Capo II, comma 2 del succitato Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26;
- per l’impianto in oggetto “è stata richiesta la valutazione del progetto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi, il quale ha rilasciato Parere di Conformità di cui all’art. 3 del DPR. 151/2011 e, seppur non rientranti tra le attività soggette al controllo prevenzione incendi, nella documentazione presentata, oltre ai trasformatori, BT/AT e AT/AT presenti in stazione elettrica ed



in impianto, sono state trattate anche le unità di storage riportando tutti i sistemi di protezione passiva ed attiva previsti per limitare il rischio di incendio”;

CONSIDERATO che con riferimento al citato parere negativo reso dalla Regione Puglia, Dipartimento Ecologia, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, le specifiche aree interessate dalla “Campagna Brindisina” non ricadono tra i beni paesaggistici indicati dagli artt. 136, 142 e 143 del d.lgs. 42 del 2004 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e pertanto non sono soggetti ai vincoli richiamati dalla legge 387/2003;

RITENUTO altresì che le argomentazioni addotte dalla Regione in merito agli aspetti paesaggistici debbano essere valutate, in un’ottica di bilanciamento dei diversi interessi pubblici concorrenti in confronto ai benefici che il progetto comporterebbe a favore della sicurezza del sistema elettrico nazionale e della transizione energetica, elemento imprescindibile per il contrasto ai cambiamenti climatici e per il raggiungimento degli obiettivi nazionali fissati dal PNIEC 2020;

RICHIAMATO a tal riguardo il principio della prevalenza dell’interesse alla realizzazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia rinnovabile, della connessione di tali impianti alla rete, della rete stessa e degli impianti di stoccaggio nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, come sancito dall’art. 16 *septies* della Direttiva UE 2018/2001;

RITENUTO alla luce di quanto sopra richiamato che il parere negativo della Regione Puglia possa essere superato;

CONSIDERATO che, con riferimento al citato parere negativo reso dalla Provincia di Brindisi, le attività oggetto di Autorizzazione Unica non rientrano tra i settori produttivi elencati al Capo II, comma 2 del Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26 e che sulle problematiche relative al rilascio di sostanze pericolose in caso di incendi il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi con nota prot. n. dipvfvf.COM-BR.REGISTRO UFFICIALE.U.0019181 del 14.12.2023, acquisita al prot. MASE n. 0208406 del 19.12.2023 ha trasmesso il parere favorevole alla realizzazione dell’impianto nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 4 del presente Decreto;

RITENUTO dunque che le argomentazioni addotte dalla Provincia, possano essere superate alla luce dell’analisi favorevole di tutti i rischi e criticità legate al progetto autorizzato svolte dagli enti competenti;

RICHIAMATA la nota prot. MASE n. 0135967 del 22.07.2024 con cui la Ex Divisione IV “Infrastrutture energetiche” di questo Dicastero, responsabile del procedimento:

- ha elencato i pareri e le comunicazioni ricevute nel corso del procedimento ed ha comunicato la conclusione favorevole dell’istruttoria;
- ha comunicato di non ritenere necessario l’espletamento della Conferenza di servizi in modalità “sincrona” ai sensi dell’art. 14-*ter* della legge 241/90 e s.m.i.;



CONSIDERATO che, a seguito della citata nota di conclusione favorevole della Conferenza di servizi:

- è pervenuta la nota acquisita al prot. MASE n. 0143088 del 01.08.2024, con cui la Struttura Territoriale Puglia di Anas S.p.A. ha comunicato che l'area interessata dall'intervento non interferisce con strade statali di competenza della medesima;
- non è pervenuta alcuna opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 14 quinquies, comma 1 della legge n. 241/1990 da parte delle Amministrazioni dissenzienti preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini

CONSIDERATO che, con specifico riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del D.P.R. 327/2001, in seguito alla nota pec acquisita al prot. MASE n. 0183946 del 14.11.2023 con cui il proponente ha trasmesso il piano particellare di esproprio e richiesto contestualmente l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e/o imposizione di servitù, questa Divisione, responsabile del procedimento, con nota prot. MASE n. 0028321 del 14.02.2024, ha provveduto ad avviare la relativa procedura ai sensi del D.P.R. 327/2001, precisando le diverse modalità di applicazione della norma in base al numero dei soggetti coinvolti e chiedendo al proponente di provvedere agli obblighi di pubblicità previsti per il caso specifico;

CONSIDERATO altresì che con nota prot. MASE n. 0071970 del 17.04.2024 il proponente ha trasmesso il resoconto conclusivo con cui è stata data evidenza dell'adempimento delle fasi di pubblicità previste e, nel caso specifico, è stato comunicato che non sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti interessati;

PRESO ATTO delle modifiche normative introdotte dal Decreto-Legge n. 13 del 24 febbraio 2023, convertito con legge n. 41 del 21 aprile 2023, prive di norme transitorie e quindi immediatamente cogenti anche per i procedimenti in corso, secondo cui i sistemi di accumulo elettrochimico *stand alone*, sono autorizzati secondo le disposizioni dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 che non prevede il rilascio dell'Intesa Regionale;

RITENUTO quindi di poter procedere al rilascio dell'Autorizzazione unica sulla base di quanto emerso nel corso del Procedimento, concluso con la citata nota prot. MASE n. 0135967 del 22.07.2024;

CONSIDERATO che:

- con nota acquisita al prot. MASE n. 0039778 del 29.02.2024, il proponente ha trasmesso la documentazione antimafia ai sensi dell'art. 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193;
- ai fini dell'acquisizione della comunicazione antimafia, con prot. BDNA prot. 0184898_20240603 del 03.06.2024 sono stati inseriti nella Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia del Ministero dell'Interno i dati ai fini della disciplina antimafia ai



sensi dell'art. 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193;

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 4-*bis*, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. decorso il termine di cui al comma 4 del medesimo art. 88 è possibile procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del medesimo Decreto Legislativo;

DATO ATTO che con nota prot. MASE n. 0039778 del 29.02.2024 il proponente ha trasmesso apposita autocertificazione ai sensi del succitato art. 89;

VISTA la nota trasmessa in data 19.09.2024, con cui la Società Gamma Gemini S.r.l. ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., con riferimento alla clausola *antipantouflage* ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. “[...] *di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, e quindi: di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 16-ter dell'art.53 del Dlgs.165/2001 e s.m.i., che così recita:”i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.*”;

PRESO ATTO che l'istanza è finalizzata a ottenere l'autorizzazione unica prevista dal Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i. e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di Servizi, come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni;

CONSIDERATO che la verifica di ottemperanza alle eventuali prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;

VISTI gli atti d'ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'14-*bis*, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

RICHIAMATI i pareri/nulla-osta acquisiti nel corso del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-*bis* della Legge n. 241/90 e s.m.i, di cui all'**allegato A** al presente decreto, ed alla luce della positiva conclusione dell'istruttoria;



D E C R E T A

Art. 1

Autorizzazione

1. La Società Gamma Gemini S.r.l. avente sede in Via Mercato 3/5 - CAP 20121 - Milano - codice fiscale/p.iva n. 12299800966, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., alla realizzazione di un impianto di accumulo della potenza di 90 MW denominato “Storage Gemini Latiano 04” nel Comune di Latiano (BR) e delle relative opere connesse, come specificato ed in conformità al progetto preliminare presentato con l’istanza acquisita al prot. MASE n. 0087445 del 30.05.2023 e integrato con nota prot. MASE n. 0134693 del 21.08.2023.
2. La società Gamma Gemini S.r.l. è autorizzata a richiedere, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., i provvedimenti per l’occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione e per l’occupazione temporanea delle aree occorrenti alla realizzazione delle opere in progetto, le quali, ai sensi dell’art. 1 della legge 9 aprile 2002, n. 55, costituiscono opere di pubblica utilità.
3. Salva la conclusione di eventuali accordi bonari di cessione con i proprietari delle aree interessate, l’emanazione del decreto di esproprio e di costituzione di servitù sulle aree interessate dalle opere suddette deve avvenire entro 5 anni dalla data in cui diventa efficace il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 13, comma 4, del citato D.P.R. n. 327/2001.
4. L’autorizzazione di cui al comma 1 è condizionata dal rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni di cui al successivo articolo 4, formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento.
5. La presente autorizzazione è rilasciata sotto condizione risolutiva e sarà revocata ai sensi dell’art. 88, comma 4-*bis*, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. in caso di comunicazione antimafia interdittiva.

Art. 2

Progettazione delle opere

1. La realizzazione degli interventi avviene in conformità al progetto definitivo, predisposto in coerenza con il progetto preliminare presentato dalla Società Gamma Gemini S.r.l. con l’istanza di cui all’art. 1, comma 1, aggiornato con le eventuali modifiche necessarie ad ottemperare alle prescrizioni espresse dalle Amministrazioni interessate, elencate nel successivo articolo 4, rilasciate durante la Conferenza di Servizi.
2. In caso di necessità di varianti al progetto definitivo, da effettuare anche in corso d’opera, non rientranti nella fattispecie di cui all’art. 62 del D.L. 76/2020, convertito con legge n. 120



del 11/09/2020 e diverse da quelle necessarie per il recepimento delle prescrizioni di cui all'art. 4, la Società Gamma Gemini S.r.l. è tenuta a presentare relativa istanza alla ex Divisione IV – Infrastrutture energetiche della Direzione Generale Fonti energetiche e Titoli Abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi del D.L. 7/2002 e s.m.i.

3. Entro la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, la Società Gamma Gemini S.r.l. provvede a trasmettere copia del progetto esecutivo "come costruito" alla Direzione Generale Fonti energetiche e Titoli Abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla Regione Puglia, al Comune di Latiano (BR) nonché a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento che ne facessero esplicita richiesta.
4. Qualora alcune parti di impianto necessitino di essere realizzate in una fase successiva, il termine per la trasmissione del progetto esecutivo relativo a tali parti di impianto, di cui al comma precedente, si intende prorogato fino alla data del loro completamento.

Art. 3

Programma dei lavori

1. La Società Gamma Gemini S.r.l. è tenuta a inviare preventiva comunicazione della data di avvio dei lavori al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero della cultura e alla Soprintendenza territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, alla Regione Puglia nonché al Comune di Latiano (BR), evidenziando lo stato d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa anche a tutte le Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
3. I lavori devono essere avviati entro 12 mesi dal momento in cui il presente provvedimento di autorizzazione diviene inoppugnabile a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale. Detto termine deve intendersi *al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare* secondo quanto previsto dall'art. 1 quater, commi 1 e 2 del Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i.
4. La Società Gamma Gemini S.r.l. è tenuta a realizzare le attività autorizzate in conformità al cronoprogramma presentato, ovvero entro 22 mesi dalla data di avvio lavori di cui al comma 1.
5. Nel caso in cui sia necessaria una proroga del termine di cui al comma 4, la Società Gamma Gemini S.r.l. è tenuta a formalizzare apposita richiesta di proroga alla ex Divisione IV – Infrastrutture energetiche della Direzione Generale Fonti energetiche e Titoli Abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.



Art. 4 **Prescrizioni**

1. La Società Gamma Gemini S.r.l. è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni dettate da Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento e non puntualmente elencate nel presente articolo.
2. La Società Gamma Gemini S.r.l. è tenuta a comunicare al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Fonti energetiche e Titoli Abilitativi:
 - a) l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;
 - b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere al progetto definitivo presentato;
 - c) la data di avvio dei lavori di cui all’art. 3, comma 1.
3. Ai fini di cui al comma 2, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, la Società Gamma Gemini S.r.l. è tenuta a trasmettere al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero della Cultura e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, al Ministero dell’Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, nonché alla Regione Puglia, al Comune di Latiano (BR) un rapporto concernente lo stato dell’intervento realizzato e l’ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007.
4. La Società Gamma Gemini S.r.l. è tenuta al rispetto delle seguenti **prescrizioni/condizioni** previste da enti/società/amministrazioni intervenuti nel procedimento autorizzativo, che si ritengono vincolanti per la validità della presente autorizzazione:

a) Prescrizioni di SNAM rete gas S.p.A. - Centro di Brindisi:

- i. l’inizio dei lavori nei tratti interferenti la condotta Snam 6210090 “COMUNE DI LATIANO” (12,5 m a monte e 12,5 m a valle della condotta Snam) dovrà essere preventivamente concordato con l’ufficio Snam (tel. 080-5057390), che provvederà alla stesura del verbale di riunione riguardante i rischi specifici, al picchettamento della condotta e alla stesura del relativo verbale e fornirà, anche durante la fase esecutiva degli stessi, la necessaria assistenza con proprio personale;
- ii. le opere in progetto potranno essere realizzate in attraversamento del metanodotto 6210090 “COMUNE DI LATIANO” purché, nel punto di interferenza, sia assicurato



- il rispetto della normativa vigente (D.M.17.04.08 art.2.7) una distanza minima di sicurezza, misurata in senso verticale tra le superfici affacciate più vicine delle condotte, non inferiore a metri 1,50 distanza misurata in senso verticale fra le due superfici affacciate più vicine;
- iii. eventuali pozzetti d'ispezione, piantane o paline a servizio delle vostre infrastrutture dovranno essere posati fuori dalla fascia asservita del MET. 6210090 "COMUNE DI LATIANO" (12,5 m a monte e 12,5 m a valle);
 - iv. la profondità massima di scavo del Vs attraversamento non potrà essere inferiore a metri 2,45 avendo così una distanza tra le superfici affacciate di 1,50m;
 - v. prima di effettuare l'attraversamento al metanodotto 6210090 "COMUNE DI LATIANO" (12,5m a monte e 12,5 m a valle), come previsto dagli allegati progettuali, si dovrà procedere con la messa a vista del Metanodotto Snam;
 - vi. qualora in corso di esecuzione dei lavori non sia rispettata la condizione di cui al punto (i), gli stessi dovranno essere interrotti e Snam Rete Gas dovrà provvedere con proprie imprese idoneamente qualificate - ma a spese della Società - ad eseguire gli interventi necessari per l'adeguamento dei propri impianti. In tal caso sarà cura della stessa Snam Rete Gas, a fronte specifica richiesta da parte del proponente, formalizzare il preventivo dei costi di addebito e dei tempi necessari alla risoluzione dell'interferenza;
 - vii. l'esecuzione delle opere e/o le eventuali attività di scavo in prossimità della nostra condotta potranno essere effettuate, mediante l'utilizzo di mezzi meccanici di dimensione e potenza ridotta con peso complessivo a pieno carico non superiore a 15 t dotati di benna liscia fino ad una distanza di metri 1 dal metanodotto, la restante parte dello scavo dovrà essere effettuata a mano, il tutto alla presenza del personale Snam. Resta inteso che dovranno essere rispettate tutte le modalità operative eventualmente richieste dal personale Snam presente sul posto, atte a garantire la sicurezza del metanodotto;
 - viii. prima dell'inizio di qualsiasi attività cantieristica e/o operativa dovrà essere trasmesso, tra l'altro, alla unità operativa Snam Rete Gas il cronoprogramma dei propri lavori;
 - ix. obbligo di trasferire le informazioni di cui ai punti (iv - v) a tutto il personale della società proponente ivi compreso quello di eventuali appaltatori o subappaltatori;
 - x. dovrà essere garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari, alle opere ed agli impianti qualora Snam abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su tale tratto di metanodotto;
 - xi. qualora ricorra la necessità di intervenire su tale tratto di metanodotto, anche in futuro, gli eventuali danni causati ai manufatti realizzati o, comunque, a qualsiasi opera o materiale che costituisca ostacolo per il personale e i mezzi non potranno, in nessun caso, costituire motivo di richiesta di risarcimento da parte della società proponente così come per le opere necessarie a protezione del sottoservizio della società proponente;



- xii. qualsiasi Vs attività di scavo nei 12,5 m a monte e a valle della condotta Snam, potranno essere realizzati solo ed unicamente dietro supervisione fissa e continuativa del personale Snam Rete Gas;
- xiii. la fascia asservita al metanodotto Snam, pari a metri 12.5 per parte dall'asse della condotta dovrà essere lasciata allo stato “quo ante” e non potrà essere alterata la quota di posa della condotta;
- xiv. qualora dovesse essere disattesa anche solo una delle condizioni sopra esposte o la realizzazione delle Vostre opere avvenga in difformità al D.M. 17.04.2008, nonché al progetto allegato, il Nulla Osta dovrà intendersi nullo e immediatamente revocato, con l'obbligo - da parte Vostra - di ripristinare i terreni allo stato “quo ante” ed in linea con i patti e le condizioni contrattuali previste dall'atto di servitù in essere;
- xv. Snam si ritiene sollevata e mallevata da qualsiasi responsabilità per i danni che possano derivare al metanodotto, persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dalla realizzazione delle opere della società proponente;

b) Prescrizioni del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi:

- i. i lavori dovranno essere eseguiti in conformità a quanto illustrato nel progetto approvato e, per quanto non rilevabile, nel rispetto dei criteri generali e delle norme di prevenzione incendi vigenti per le attività in questione;
- ii. a lavori ultimati e comunque prima dell'esercizio dell'attività, dovrà essere presentata, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DPR 01.08.2011 n.151, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, (S.C.I.A.), completa della prevista documentazione e di quella richiesta, al fine dell'effettuazione dei controlli di cui all'art. 4.
- iii. la documentazione da allegare alla S.C.I.A., da indicarsi sul modello PIN 2.1 – 2018 ASSEVERAZIONE, dovrà essere redatta utilizzando la prevista modulistica, disponibile presso questo Ufficio ed anche sul sito www.vigilfuoco.it.

c) Prescrizioni dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Accise, Ufficio Gas Naturale – Energia Elettrica:

- i. per la verifica del corretto assetto fiscale dell'impianto è necessario che vengano specificate le utenze associate al sistema di accumulo, distinguendo quelle strettamente necessarie al funzionamento degli apparati e precisando se esse siano sottese a distinta fornitura o derivate dai quadri dell'impianto medesimo;
- ii. l'impianto, una volta realizzato, dovrà essere denunciato quale officina elettrica ai sensi degli art. 52, art. 53 e art. 54 d.lgs. 504/95 e s.m.i.;
- iii. nell'officina dovranno essere installati sistemi di misura fiscali (conformi alla norma CEI 13-71), muniti di contatori MID nonché gli annessi trasformatori di corrente e di tensione, per l'accertamento dei quantitativi di energia elettrica:
 - prelevata dalla rete nella fase di carica degli accumulatori,



- destinata ai servizi ausiliari ovvero ad altri impieghi dell' esercente presso l' officina elettrica (uso proprio),
 - immessa in rete, nella fase di scarica degli accumulatori (venduta);
- iv. eventuali consumi sottoposti a trattamenti fiscali differenti dovranno essere oggetto di univoco accertamento a contatore. Tali utenze, se insistenti sulla stessa rete dovranno quindi essere contabilizzate da appositi e separati sistemi di misura, o, in alternativa, collegate a linea indipendente dal BESS;
- v. dovrà essere trasmesso schema multifilare e unifilare dell' impianto, relazione tecnico-fiscale e quanto necessita al fine del rilascio della licenza fiscale di esercizio, in particolare i certificati di taratura dei predetti sistemi di misura redatti da un laboratorio a tal fine autorizzato;
- vi. ai fini della tutela degli interessi erariali, la Società dovrà fornire chiarimenti sull' installazione dei predetti sistemi di misura, conformi alla normativa metrica e fiscale vigente, ai fini dell' accertamento quantitativo dell' energia elettrica presso l' officina;
- vii. prima della messa in esercizio la Società dovrà, in particolare, assicurare che:
- siano installati i predetti sistemi di misura, conformi alle vigenti norme metriche, ai fini dell' accertamento quantitativo dell' energia elettrica riferibile al sistema di accumulo, sia in immissione che in prelievo nonché di eventuali consumi dell' officina sottoposti a trattamenti fiscali differenti;
 - siano definite le modalità operative di gestione dell' impianto e, in particolare, sia predisposto un idoneo sistema di controllo locale e da remoto che consenta altresì la registrazione degli eventi anomali relativamente all' officina ed ai sistemi di misura fiscali ivi installati;
 - siano specificate le utenze associate al sistema di accumulo, distinguendo quelle strettamente necessarie al funzionamento degli apparati (cioè, ausiliarie) da quelle accessorie, specificando se esse siano sottese a distinta fornitura o siano derivate dai quadri dell' impianto medesimo;
 - siano adempiuti gli obblighi e ogni altra previsione contenuti nel D. Lgs. 26.10.1995, n. 504 di cui al Titolo II (Energia elettrica) del Testo Unico Accise, per quanto applicabili al caso di specie, acquisendo il codice ditta per l' officina elettrica di che trattasi;
- viii. ottemperanza delle eventuali ulteriori prescrizioni che l' UD territorialmente competente riterrà opportuno impartire a seguito della verifica di primo impianto presso l' officina.

d) Prescrizioni del Comando Militare Esercito Puglia e della Presidenza del Comitato misto paritetico per la Regione Puglia:



- i. Ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 177/2012, il Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link:
http://www.difesa.it/SGDDNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx.

e) Prescrizioni del Ministero delle Imprese e del made in Italy, previste dal D.Lgs. 48/2024:

- i. per la costruzione, la modifica o lo spostamento di condutture di energia elettrica, aeree ed interrate di qualsiasi classe, e tubazioni metalliche sotterrate, a qualunque uso destinate, i soggetti interessati devono sottoscrivere una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica;
- ii. la citata dichiarazione, che deve essere presentata, prima dell'avvio dei lavori, all'Ispettorato territoriale competente e corredata da specifici documenti, sostituisce qualsiasi atto di assenso del Ministero sui relativi progetti ai sensi delle norme che regolano la materia, anche nell'ambito delle Conferenze di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

Art. 5

Pubblicazione e ricorsi

1. La Società autorizzata è tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al massimo tre mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (<http://www.mase.gov.it>).
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Marilena Barbaro)



ALLEGATO A – elenco pareri ricevuti nel corso del procedimento

- nota prot. n. con_sba - 0019398 del 13.12.2023 acquisita in pari data al prot. MASE n. 0203945, con cui il **Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo**, rilevando che l'impianto di accumulo e le relative opere di connessione in progetto non interferiscono con opere e/o impianti gestiti dal Consorzio, ha rilasciato il nulla osta alla realizzazione dell'opera;
- nota prot. n. dipvvf.COM-BR.REGISTRO UFFICIALE.U.0019181 del 14.12.2023, acquisita al prot. MASE n. 0208406 del 19.12.2023, con cui il **Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi** ha trasmesso il parere favorevole nel rispetto di specifiche prescrizioni;
- nota prot n. M_D MARSUD 0042675 del 18.12.2023, acquisita al prot. MASE n. 0209392 del 20.12.2023, con cui il **Comando Interregionale Marittimo Sud della Marina Militare - Ufficio Infrastrutture e Demanio / Sezione Demanio** ha espresso il nulla osta alla realizzazione dell'opera;
- nota prot. n. p_br - REG_UFFICIALE – 0042392 del 21.12.2023, acquisita in pari data al prot. MASE n. 0210605, con cui la **Provincia di Brindisi – Area 3 Servizi Tecnici – Viabilità e Regolazione circolazione stradale** ha formulato delle prescrizioni tecnico operative nel caso di interventi interferenti con la rete stradale di competenza della Provincia medesima. Alla citata nota il proponente, con nota pec acquisita al prot. MASE n. 0031675 del 20.02.2024, ha dato seguito, comunicando l'assenza di attraversamenti con Strade Provinciali;
- nota prot. n. 21/12/2023 – 0075914, acquisita al prot. MASE n. 0213144 del 28.12.2023, con cui la **Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Sezione Coordinamento Servizi Territoriali – Servizio Territoriale Brindisi**, ha rilevato che le aree agricole oggetto dell'intervento, coltivate a mandorlo, non sono idonee all'installazione di impianti di tal genere;
- nota prot. n. UA 5/1/2024 RFI-VDO-DOIT.BA\A0011\P\2024\0000047 acquisita al prot. MASE n. 0002427 dell'08.01.2024, con cui **RFI - Rete Ferroviaria Italiana, Direzione Operativa Infrastrutture Territoriali Bari**, ha dichiarato che non è stata riscontrata alcuna interferenza con la linea ferroviaria ricadente nella giurisdizione della Direzione medesima;
- nota prot. n. 1467/2024 dell'08.01.2024, acquisita in pari data al prot. MASE n. 0002635 con cui **ACQUEDOTTO PUGLIESE, U.O. Reti e Impianti, Struttura Territoriale Complessa Brindisi – Taranto, Area Manutenzione Straordinaria**, ha rilasciato il nulla osta alla realizzazione dell'opera;
- nota prot. n. 32033/RU del 18.01.2024 acquisita al prot. MASE n. 0011069 del 22.01.2024, con cui l'**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Accise, Ufficio Gas Naturale – Energia Elettrica**, ha rilasciato parere favorevole nel rispetto di specifiche prescrizioni;
- nota pec acquisita al prot. MASE n. 0020607 del 05.02.2024, con cui il **Comando Militare Esercito “Puglia”** ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'opera, nel rispetto di prescrizioni;



- nota prot. n. M_D ABA001 REG2024 0007491 del 13.02.2024 acquisita in pari data al prot. MASE n. 0027539, con cui la **Presidenza del Comitato misto paritetico per la Regione Puglia dell'Aeronautica Militare** ha espresso parere favorevole, nel rispetto di prescrizioni;

nota prot. n. EAM75363-DISOR/CBR/SST - 83 del 04.03.2024 acquisita al prot. MASE n. 0045096 dell'08.03.2024, con cui **SNAM rete gas S.p.A. - Centro di Brindisi** ha rilasciato, per quanto di competenza, il nulla osta alla realizzazione dell'opera, nel rispetto di specifiche prescrizioni;

- nota prot. n. 0249200/2024 del 24.05.2024 acquisita al prot. MASE n. 0096476 del 27.05.2024, con cui la **Regione Puglia, Dipartimento Ecologia, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio**, ha comunicato di non poter esprimere parere favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PPTR;
- nota prot. n. 0049049 - 2.5.16 del 13.06.2024 acquisita in pari data al prot. MASE n. 0109276, con cui **l'ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente** ha trasmesso parere favorevole;
- nota prot. n. p_br - REG_UFFICIALE - 0019970 del 19.06.2024 acquisita in pari data al prot. MASE n. 0112902, con cui la **Provincia di Brindisi, Area 4 – Ambiente e Mobilità, Settore Ambiente**, ha espresso parere negativo;
- nota pec acquisita al prot. MASE n. 0114740 del 21.06.2024, con cui la **Sezione Transizione Energetica del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia** ha espresso il proprio nulla osta al rilascio dell'autorizzazione unica;